



CITTA' DI NOVI LIGURE

REGOLAMENTO

DELLA COMMISSIONE

COMUNALE TOPONOMASTICA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20.07.2026

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il Comune di Novi Ligure riconosce la toponomastica quale elemento rilevante del patrimonio storico, culturale e identitario della comunità locale.
2. Il Comune tutela e valorizza i toponimi storici, tradizionali, curando che le nuove denominazioni rispettino la memoria storica, civile, culturale e ambientale del territorio.

Art. 2 – Competenza

1. La denominazione di strade, piazze, aree di circolazione, edifici, spazi pubblici, impianti, monumenti, lapidi commemorative e altri manufatti commemorativi ricadenti nel territorio comunale è deliberata dalla Giunta Comunale nel rispetto della normativa vigente.
2. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente, la Giunta Comunale si avvale della Commissione Toponomastica quale organo consultivo.

TITOLO II – COMMISSIONE TOPONOMASTICA

Art. 3 – Funzioni

1. La Commissione Toponomastica esprime parere in ordine:
 - a) alle proposte di denominazione di strade, piazze, aree pubbliche, edifici, impianti e spazi pubblici;
 - b) alle proposte di modifica di denominazioni esistenti;
 - c) alle proposte di apposizione di lapidi, iscrizioni commemorative, cippi, monumenti o analoghi manufatti commemorativi;
 - d) alle proposte relative alla nuova denominazione di aree di circolazione esistenti, ove richiesto dagli uffici competenti.
2. La Commissione può formulare proposte e suggerimenti alla Giunta Comunale in materia di toponomastica e memoria cittadina.
3. La Commissione può predisporre e aggiornare un elenco di nominativi o denominazioni ritenuti meritevoli di futura intitolazione in conformità a quanto indicato nella circolare ISTAT prot. 912/2014/P del 15.01.2014 e con particolare riguardo alle tematiche delle parità di genere.
4. La Commissione opera in raccordo con gli uffici comunali competenti in materia di servizi demografici, anagrafe, toponomastica, polizia locale e gestione del territorio, ai fini del coordinamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dell'allineamento degli archivi comunali e nazionali.
5. Il parere della Commissione è obbligatorio, ma non vincola in alcun modo le determinazioni finali della Giunta Comunale.

Art. 4 – Composizione

1. La Commissione è composta da:
 - a) il Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) l'Assessore competente in materia di cultura;
 - c) n. 1 Consigliere comunale designato dai gruppi di maggioranza;
 - d) n. 1 Consigliere comunale designato dai gruppi di minoranza;
 - e) il Presidente dell'Associazione "In Novitate" o suo delegato;
 - f) il Presidente dell'Associazione "Società Storica del Novese" o suo delegato;
2. Qualora la natura delle questioni trattate lo richieda, possono essere invitati a partecipare alle sedute a titolo consultivo e senza diritto di voto:
 - rappresentanti di enti/istituzioni/associazioni culturali e storiche;
 - esperti con comprovata competenza in storia o cultura locale;
 - dipendenti comunali o tecnici appartenenti all'Unità operativa Toponomastica e/o agli uffici competenti in materia di anagrafe, servizi demografici, gestione del territorio, sistemi informativi territoriali, polizia locale.
3. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente comunale individuato dal Dirigente competente.
4. La Commissione dura in carica per il periodo corrispondente al mandato amministrativo del Sindaco.
5. La partecipazione alla Commissione è svolta a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun compenso, gettone o rimborso spese.

Art. 5 – Funzionamento

1. La Commissione è convocata dal Presidente ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta motivata di almeno tre componenti.
2. La convocazione è trasmessa almeno cinque giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza.
3. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
4. I pareri della Commissione sono assunti a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Delle sedute viene redatto apposito verbale.

TITOLO III – PROCEDIMENTO

Art. 6 – Presentazione delle proposte

1. Le proposte di intitolazione o di apposizione di manufatti commemorativi possono essere presentate:
 - a) dal Sindaco;
 - b) dalla Giunta Comunale;
 - c) dai Consiglieri comunali;

- d) da cittadini residenti nel Comune di Novi Ligure;
 - e) da associazioni, enti o istituzioni operanti sul territorio comunale o di carattere nazionale.
2. Le proposte devono essere corredate da adeguata documentazione illustrativa e motivazionale.
 3. Nel caso di intitolazione a persone fisiche dovranno essere indicati:
 - a) nome e cognome;
 - b) data e luogo di nascita;
 - c) data e luogo di morte;
 - d) profilo biografico e motivazione della proposta.
 4. Le denominazioni di nuove aree di circolazione sono subordinate all'autorizzazione prefettizia prevista dalla normativa vigente, previo parere della competente società storica o organismo equiparato.
 5. In caso di modifica di denominazioni storiche o preesistenti restano ferme le eventuali competenze e autorizzazioni degli organi ministeriali e delle Soprintendenze competenti.

Art. 7 – Istruttoria

1. Le proposte presentate sono trasmesse all'ufficio viabilità per la relativa istruttoria amministrativa.
2. Conclusa l'istruttoria, la proposta è sottoposta alla Commissione per l'espressione del relativo parere.

Art. 8 – Coordinamento con l'Ufficio Anagrafe e gli archivi nazionali

1. L'ufficio viabilità assicura il coordinamento con l'Ufficio Anagrafe e con la sezione Governo del Territorio relativamente ai provvedimenti concernenti gli odonimi delle aree di circolazione e la numerazione civica, ai sensi della normativa vigente.
2. I provvedimenti adottati in materia di toponomastica e numerazione civica devono essere tempestivamente comunicati agli uffici competenti ai fini dell'aggiornamento dello stradario comunale, dell'ANPR e dell'ANNCSU.

Art. 9 – Lapidi, monumenti e iscrizioni commemorative

1. Le proposte relative a lapidi, monumenti, cippi o iscrizioni commemorative devono contenere:
 - a) relazione illustrativa;
 - b) testo dell'iscrizione;
 - c) eventuale progetto grafico o tecnico;
 - d) indicazione del luogo di collocazione.
2. Qualora la collocazione riguardi beni di proprietà privata o soggetti a tutela, dovranno essere acquisite le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

3. Sono fatte salve le competenze degli uffici comunali e degli enti sovraordinati in materia edilizia, urbanistica, paesaggistica e culturale.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 – Rinvio normativo

1. Restano ferme le disposizioni normative vigenti in materia di toponomastica, numerazione civica e intitolazioni, con particolare riferimento alla Legge 23 giugno 1927 n. 1188, al R.D.L. 10 maggio 1923 n. 1158, alla Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, al D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 e successive modificazioni, alla circolare ISTAT prot. 912/2014/P del 15.01.2014 alle quali si rinvia per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti comunali.